

CROM. N. 1852/2022

N. 23/2022 FALL.
N. 23/22 SENT.
N. 112/21 R.G.
N. 32/22 REP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rovigo

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

| | | |
|-------|--------------------|------------------|
| Dott. | Paola Di Francesco | Presidente |
| Dott. | Sofia Gancitano | Giudice |
| Dott. | Benedetta Barbera | Giudice Relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 112/2021, promosso da **CIOPOMAR SRL** (partita IVA:02174750410), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Giulio Maione e Luca Ambrosini ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. Andrea Rossi in Rovigo, via All'Ara n. 8, giusta procura rilasciata in separato foglio allegato al ricorso;

nei confronti di

CENTER FOOD & FISH S.R.L. (C.F. 01549560298) con sede legale in Porto Viro (RO), via Giuseppe Mazzini n. 241/2;

Convocati i ricorrenti e la debitrice avanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 15, co. 6.

L.F.;

accertata la competenza territoriale del Tribunale fallimentare adito, ai sensi dell'art. 9

L.F.;

rilevato che all'udienza prefallimentare del 22.12.2021 per la parte resistente nessuno è comparso;

accertata la ritualità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di convocazione della società debitrice, eseguita, secondo il procedimento

previsto dall'art. 15, co. 3, L.F. con deposito dell'atto presso la casa comunale, a seguito del mancato esito positivo della notifica presso l'indirizzo di posta elettronica della debitrice risultante dal registro delle imprese e della successiva notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario presso la sede della società;

rilevato che veniva disposta l'acquisizione di informazioni presso gli enti (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio etc.);

rilevato che alla successiva udienza prefallimentare del 09.02.2022, parte ricorrente chiedeva un termine, per valutare la possibilità di trattative con la società debitrice, che veniva concesso;

rilevato che nel frattempo la società debitrice si costituiva in giudizio in data 09.03.2022, deducendo che il mancato pagamento delle forniture oggetto del ricorso ex art. 6 L.F. era dovuto alla temporanea impossibilità di adempiere causata dalle difficoltà economiche provocate dalla pandemia da COVID-19, e che Center Food & Fish s.r.l. si rendeva disponibile a dare esecuzione a un piano di rientro della propria esposizione debitoria offrendo a Ciopomar s.r.l. la somma complessiva di € 40.000,00, a tacitazione di ogni pretesa creditoria della medesima;

rilevato che all'udienza del 15.06.2022 la ricorrente dava atto che le trattative in corso avevano avuto esito negativo, sicché insisteva per l'accoglimento del ricorso, mentre per parte debitrice nessuno compariva;

considerato che il credito dei ricorrenti, del complessivo ammontare di € 66.059,29, è provato dalle fatture n. 543/D del 30.09.2020, n. 625/D del 31.10.2020, n. 665/D del 27.11.2020, nonché dalla promessa di pagamento sottoscritta il 23.04.2021 (v. doc. 10 di parte ricorrente);

ritenuto che la debitrice è imprenditore commerciale, in quanto l'attività della stessa consiste nel commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi;

considerato che i debiti scaduti e non pagati di Center Food & Fish s.r.l. risultano certamente di importo superiore al limite di € 30.000,00 di cui all'art. 15, ult. co. L.F., atteso che già solo il credito vantato dalla ricorrente è pari ad € 66.059,20 e dalle informazioni acquisite risulta in capo alla società debitrice un debito erariale pari ad € 85.348,49;

ricordato che è onere del debitore eccepire e provare il possesso congiunto dei requisiti indicati alle lett. a), b) e c);

considerato, quanto al requisito oggettivo della sussistenza dello stato di insolvenza di cui all'art. 5 L.F., che lo stato di irreversibile dissesto della debitrice si evince da plurimi indici:

- la rilevante esposizione debitoria verso la ricorrente e verso l'erario;
- l'inadempimento del piano di rateizzazione sottoscritto il 23.04.2021;
- il mancato deposito dei bilanci a partire dal 2019;
- la cessazione dell'attività d'impresa risultante dall'abbandono della sede sociale, come confermato dalla Guardia di Finanza di Loreo, la quale ha riferito che a partire dal giugno 2020 Center Food & Fish s.r.l. *"ha di fatto abbandonato i locali in locazione siti in Porto Viro (Ro) via Mazzini n. 241/2 ove insisteva la propria sede legale e su cui esiste intimazione di sfratto per morosità-decreto ingiuntivo- presentato presso il Tribunale di Rovigo- R.G. 2047/2020"*;

ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per l'apertura del fallimento;

P. Q. M.

dichiara il fallimento di **CENTER FOOD & FISH S.R.L.** (C.F. 01549560298), con sede legale in Porto Viro (RO) , via Mazzini nr. 241/2;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa **Benedetta Barbera** e Curatore la dott.ssa **Licia Vallin**, individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti, nonché dalle relazioni depositate ai sensi dell'art. 33, V comma L.F.

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella Cancelleria

fallimentare di questo Tribunale

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 della L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma del successivo art. 87 L.F.

FISSA

il giorno **19/10/2022 alle ore 11:45** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 L.F., avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 della L.F.

DISPONE

che della sentenza sia effettuata notifica al debitore a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed eventualmente presso il domicilio eletto dal medesimo, nonché comunicazione per estratto al Curatore ed al creditore istante ai sensi dell'art. 136 c.p.c.

che la presente pronuncia sia annotata al Registro delle Imprese ove l'impresa ha

sede legale e che a tale fine il Cancelliere provveda, nel giorno successivo al deposito della sentenza, alla trasmissione in via telematica dell'estratto della pronuncia al predetto ufficio

AUTORIZZA

la prenotazione a debito ex art. 146 T.U. 115/02.

Rovigo, 22/06/2022

Il Giudice Estensore
Benedetta Barbera



Il Presidente
Paola Di Francesco

DEPOSITATI IN CANCELLERIA
Rovigo, il 27.6.2022
FUNZIONARIO SVOLZIAMO
DOTT. SSA LAURA NARDI
Laura